



Delibera n. 3/2005.

Oggetto: Adozione del Regolamento provvisorio dell'attività di pesca sportiva nel Parco per l'anno 2005.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che con decreto d'urgenza del presidente dell'Ente parco 23 febbraio 2004, n. 3, ratificato con decreto del commissario straordinario dell'ente 16 giugno 2004, n. 5, è stato approvato il Regolamento provvisorio dell'attività di pesca sportiva nel Parco per l'anno 2004, destinato a disciplinare detta attività nelle more dell'approvazione del Regolamento generale del Parco di cui all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm., rimanendo in vigore fino al subingresso di tale ultimo Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Dato atto che ad oggi il Regolamento generale di cui all'articolo 11 della legge 394 non è stato ancora sottoposto all'approvazione della competente autorità ministeriale per la necessità di armonizzarne i contenuti con la ormai prossima riforma della legge quadro, e più in generale di tutta la legislazione in materia ambientale, i cui principi e criteri direttivi sono stati enucleati nella recente legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".

Rilevato che vi è comunque la necessità di continuare a disciplinare provvisoriamente l'attività di pesca all'interno del Parco.

Vista la lettera datata 18 gennaio 2005, prot. n. 324 del 20 gennaio, allegata alla presente deliberazione, a firma del dott. Enrico Marconato della Società Aquaprogram srl di Vicenza, che da anni segue i monitoraggi dei corpi idrici per conto dell'Ente parco, nella quale è riportata una breve relazione sullo stato attuale della popolazione ittica del Parco a cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento provvisorio sulla pesca, più volte reiterato senza sostanziali modificazioni.

*Piazzale Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
C.F. 91005860258
P.IVA 00846670255*

*Tel. 0439/33.28
Fax 0439/33.29.99*

*<http://dolomitipark.it>
ente@dolomitipark.it
direttore@dolomitipark.it
presidente@dolomitipark.it*



Rilevato che i monitoraggi recentemente effettuati dal dott. Marconato dimostrano che le situazioni ittiche dei corsi d'acqua non aperti alla pesca hanno raggiunto delle condizioni popolazionali mediamente buone, mentre anche nei corsi d'acqua aperti alla pesca si sono stabilite delle buone popolazioni selvatiche perfettamente in grado di sopportare l'attuale sforzo di pesca, con un migliorato rapporto trota marmorata/trota fario.

Preso atto che i dati sopra citati provano che è stato raggiunto lo scopo perseguito dal Regolamento provvisorio appena scaduto, il quale, a fronte di una originaria situazione di degrado con commistioni tra specie autoctone e alloctone e con il grosso problema rappresentato dalla introgressione genica delle popolazioni di trota marmorata, un endemismo particolarmente pregiato, si proponeva di irreggimentare l'attività di pesca sportiva nel Parco, consentendola in alcuni corsi d'acqua e vietandola in altri, al fine di utilizzare il prelievo così operato onde migliorare le descritte situazioni ittiofaunistiche, in linea con quanto previsto dall'art. 11, co. 4, della legge 394/91, che consente al Regolamento del parco, di cui quello in questione costituisce un prodomo, di autorizzare eventuali prelievi faunistici laddove necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.

Dato atto che nel corso del 2004 è stato ultimato dall'Ente parco uno dei Progetti speciali previsti dal Piano per il parco, il Progetto Speciale Fauna, il quale, nel descrivere il quadro generale della situazione ittiofaunistica nel territorio del Parco, evidenzia i risultati positivi raggiunti e fissa le linee guida da seguire per il futuro al fine di migliorare ulteriormente lo stato dei popolamenti di pesci, secondo indirizzi del tutto compatibili con il Regolamento di pesca fino ad oggi osservato.

Piazzale Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
C.F. 91005860258
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>
ente@dolomitipark.it
direttore@dolomitipark.it
presidente@dolomitipark.it

Preso atto che, al fine di razionalizzare l'attività di pesca e di consentire all'Ente parco di disporre direttamente di dati precisi e dettagliati sui prelievi ittici compiuti nelle acque comprese nel suo territorio, si è addivenuti ad una intesa con l'Amministrazione provinciale di Belluno, ente delegato a gestire la materia della pesca sportiva, per inserire nelle tre tipologie di documenti stampati dalla Provincia per regolamentare l'attività predetta (libretto annuale di Associazione per gli associati al Bacino concessionario, libretto di interscambio per i residenti della Provincia che intendano pescare fuori del territorio di residenza, tesserino giornaliero distribuito dal Bacino concessionario per la zona di sua



competenza) tre paginette staccabili dedicate alle catture effettuate nei corpi idrici inclusi appunto nel perimetro del Parco e da restituire, al termine della stagione di pesca, all'Ente parco da parte dei Bacini concessionari.

Dato atto che, grazie ai dati in tal modo raccolti, che si combinano con le risultanze dei monitoraggi della consistenza delle popolazioni ittiche annualmente condotti dall'Ente parco, esso sarà in grado di meglio provvedere alla ottimale e corretta gestione dell'attività alieutica all'interno dell'area protetta.

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Rilevato che rispetto al testo in vigore fino al 31 dicembre 2004 sono state introdotte alcune modifiche, di seguito specificate:

- è stata eliminata la premessa perché contenente proposizioni programmatiche e di principio che non rientravano nell'articolato normativo;
- all'art. 3, co. 6, dal novero dei corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è presente la trota marmorata è stato soppresso il riferimento al Torrente Stien, poiché in realtà la pesca nello Stien è vietata fin dal 1998 e non è previsto che venga riaperta, come invece si riteneva fino a qualche tempo fa, essendo divenuto una interessantissima area sperimentale;
- sempre all'art. 3, co. 6, si è precisato che il prelievo di un numero massimo di cinque salmonidi è consentito solo nel basso corso del Torrente Mis, essendovi l'esigenza di tutelare nell'alto corso del Mis la presenza della trota fario, della quale è consentito il prelievo al massimo di soli tre esemplari;
- nella tabella di cui all'art. 5, co. 1, è stato eliminato il riferimento alla zona del Torrente Cordevole a monte della confluenza con la Val Clusa, essendo oramai appurato che trattasi di zona fuori Parco;
- all'art. 6, co. 1, è stato soppresso il riferimento al tesserino regionale, quale documento necessario per poter esercitare la pesca nelle nostre acque, in considerazione dell'inserimento, come sopra precisato, nei documenti di pesca stampati dalla Provincia di Belluno delle pagine dedicate alle catture effettuate nel Parco, ciò che rende superflua la funzione del tesserino regionale, che era appunto quella di disporre di un documento sul quale fossero segnate le catture da parte di chi non era membro del Bacino concessionario;

Piazzale Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
C.F. 91005860258
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>
ente@dolomitipark.it
direttore@dolomitipark.it
presidente@dolomitipark.it

- all'art. 6, co. 3, è stato eliminato il termine di centoventi giorni dalla chiusura della stagione di pesca, entro il quale i Bacini concessionari dovevano fornire all'Ente parco le statistiche relative alla pesca nei corsi d'acqua del proprio Bacino, per i tratti all'interno del Parco, per la ragione che non è più necessario attendere la rielaborazione ad opera della Provincia dei dati contenuti sul libretto annuale di associazione, operazione che richiedeva all'incirca i quattro mesi di cui sopra, potendo il Bacino trasmettere all'Ente parco immediatamente dopo la chiusura della stagione di pesca le tre paginette staccabili sulle quali sono segnate le catture che interessano il territorio del Parco;
- all'art. 11, co. 3, è stata introdotta una modifica di semplice coordinamento, che si raccorda alla appena ricordata soppressione del tesserino regionale;
- all'art. 11, co. 4, infine, si è cercato di risolvere il problema di coniugare la necessaria irretroattività delle disposizioni regolamentari con l'esigenza di sanzionare anche coloro che nel corso di un lasso di tempo stimato congruo di cinque anni si rendessero colpevoli di due infrazioni al Regolamento pesca dell'Ente parco.

Considerato che le modifiche apportate non intaccano la struttura del Regolamento e rafforzano le finalità sottese alla sua pluriennale emanazione, adeguandone il testo alle novità organizzative introdotte a partire da quest'anno.

Piazzale Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
C.F. 91005860258
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>
ente@dolomitipark.it
direttore@dolomitipark.it
presidente@dolomitipark.it

Ritenuto, pertanto, di condividerne il contenuto sottoposto all'approvazione di questo consesso, limitandone peraltro l'efficacia ad una sola stagione di pesca, stante l'elevata variabilità che può contraddistinguere le popolazioni ittiche, la quale esige uno strumento "dinamico", riorientabile secondo le rilevazioni nel frattempo effettuate.

Visto l'art. 6, co. 4, della legge 394/91, secondo cui "Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11".

Considerato che, come anticipato, il prelievo di fauna ittica in alcuni dei corsi d'acqua del Parco integra una deroga legittima al divieto di cattura di specie animali in genere, sancito dall'art. 11, co. 3, lett. a), della legge quadro, perché

necessario, come afferma il successivo co. 4, a ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.

Visto l'art. 9, co. 8, della legge 394/91, il quale stabilisce che il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, ed in particolare sui regolamenti dell'Ente parco.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti;

delibera

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** lo schema di Regolamento provvisorio per l'anno 2005 dell'attività di pesca nei corpi idrici del Parco aperti a tale attività, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di **trasmettere** la presente deliberazione con l'allegato Regolamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
3. di **trasmettere** la presente deliberazione con l'allegato Regolamento alla Regione Veneto, all'Amministrazione Provinciale di Belluno, alle Comunità Montane del Parco, ai Bacini di pesca competenti per territorio ed al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;
4. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Piazzale Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
C.F. 91005860258
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>
ente@dolomitipark.it
direttore@dolomitipark.it
presidente@dolomitipark.it